

ASSOCIAZIONE CORO di Casale Monferrato APS

Sede: Piazza Castello 9 c/o Teatro Municipale

15033 Casale Monferrato (AL)

Codice Fiscale 91018570068

ESTRATTO DI VERBALE

di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 19 ottobre 2023

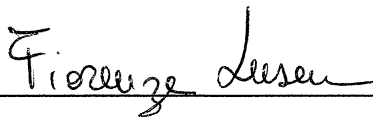
L'anno duemilaventitrè il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 20,30 in seconda convocazione, in Casale Monferrato, Via Facino Cane 35, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CORO di Casale Monferrato APS", codice fiscale 91018570068.

L'Assemblea, regolarmente convocata ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, ha approvato il nuovo Statuto sociale, allegato sub A), che sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente stesura.

L'Assemblea ha delegato il Presidente dell'Associazione Signora Lusona Fiorenza, nata a Casale Monferrato il 5 febbraio 1967, codice fiscale LSN FNZ 67B45 B885Q, ad espletare gli adempimenti relativi alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Casale Monferrato dell'allegato Statuto.

Il Presidente

(LUSONA Fiorenza)



STATUTO

“ASSOCIAZIONE CORO di Casale Monferrato APS”

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **“ASSOCIAZIONE CORO di Casale Monferrato Associazione di Promozione Sociale”**, siglabile **“ASSOCIAZIONE CORO di Casale Monferrato APS”**. L'indicazione di “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “APS” non potrà essere utilizzato in mancanza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”).

2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 18 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale* (art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. 117/2017);

b) *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. 117/2017);

2) L'associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
- la promozione di servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
- la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio musicale del proprio territorio;

- la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.

3) L'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni pubbliche e/o private, nonché con singoli che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

4) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle attività enunciate al comma 1 del presente articolo, l'associazione, a titolo indicativo e non limitativo si propone di:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati o partecipanti;
- pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
- svolgere attività di ricerca musicologica;
- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio.

L'associazione favorirà altresì la partecipazione dei soci a manifestazioni nei settori sopra indicati che siano promosse ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati.

L'associazione potrà gestire e condurre in locazione o ad altro titolo, locali e strutture destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, propri o di terzi, potrà inoltre attivare collaborazioni e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che siano utili al raggiungimento dei propri fini, non in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestino la loro attività in maniera non occasionale. L'associazione potrà, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

6) Le attività di interesse generale di cui al comma 1, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

7) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà organizzare eventi musicali a pagamento, concedere in locazione o ad altro titolo spazi o locali per lo svolgimento di varie attività, compatibili con le proprie, iniziative promozionali e altre attività di carattere commerciale in via meramente strumentale, secondaria ed accessoria rispetto all'attività istituzionale.

Art. 3

Sede

1) L'associazione ha sede in Casale Monferrato, Piazza Castello n. 9, presso il Teatro Municipale.

2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di Casale Monferrato. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.

Art. 4

Raccolta fondi

1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

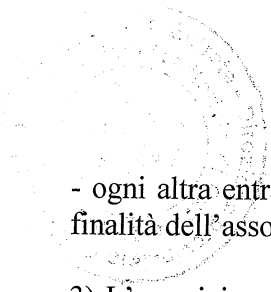
Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici o privati;
- contributi volontari di privati, soci o non soci;
- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- rendite patrimoniali;
- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);



- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci nei termini di cui all'articolo 12, comma 3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale egli si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non

rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

6) La qualifica di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per inottemperanza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed in tutti i casi in cui il socio arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- per decadenza dovuta a morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento da parte dell'Organo amministrativo.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

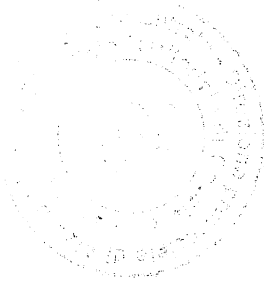
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa.



Art. 9 Risorse

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 10 Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo (se previsto);
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto).

Art. 11 Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà essere portatore di una sola delega.

4) Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11) Di norma, l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il maggior termine di 6 (sei) mesi qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge.

4) L'assemblea ordinaria dell'associazione:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge i componenti del consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13 **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 11 e 12.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14 **Consiglio Direttivo**

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del consiglio direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 2) L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel caso in cui l'associazione sia iscritta nello stesso, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito mediante surroga dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

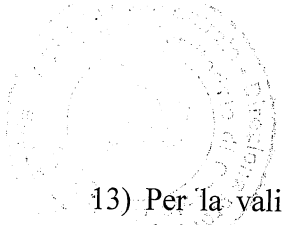
9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 16;
- determina la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- conferisce e revoca deleghe e procure.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 15 Presidente

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti e conferire deleghe e procure per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16 Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

- 1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico e finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.
- 3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 2, comma 7, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- 4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - libro degli associati o aderenti;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17 Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'associazione ANFASS – Sezione di Casale Monferrato o ad altri enti del Terzo settore aventi finalità di utilità sociale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Disposizioni transitorie e norme finali

1) Come previsto all'articolo 1, comma 1, del presente statuto, l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “APS” nella denominazione, non potrà essere spesa nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in assenza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale dell'Ente del Terzo Settore.

2) L'acronimo “ETS” potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS, senza necessità di modifica alcuna al presente statuto.

3) Al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai commi precedenti, gli amministratori dell'ente potranno provvedere all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

4) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente

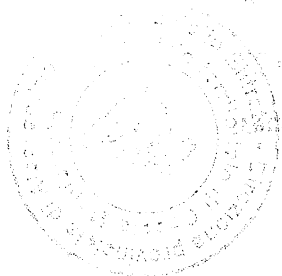
Fiorenzo Luseu

REGISTRATO PRESSO IL
CARTELLATO - DEPOSITO

IN DATA 24/11/23 AL N. 462 ART. 3

200,00 (DUECENTO,00)

ASSOLTA PER ANNI 1



Procuratore
Paolo Gallina

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0304822600241023 0000003 Saldo delega 200,00

DATA DEL VERSAMENTO 24/01/2023 ABI 03048 CAB 22600

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 91018570068
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE CORO DI CASELE MONFERRATO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		0000 2023	200,00	0,00

Cognome..... **IUSONA**
Nome..... **FIORENZA**
nato il..... **05/02/1967**
(alto m..... **100** p..... **I** S..... **A**.....)
a..... **CASALE MONFERRATO (AL)**
Cittadinanza..... **ITALIANA**
Residenza..... **CAMINO**
Via..... **VIA COLLI n. 7**
Stato civile..... **S**
Professione..... **IMPIEGATO/A**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... **cm. 159**
Capelli..... **CASTANI**
Occhi..... **MARRONI**
Segni particolari.....
.....
.....



Firma del titolare..... *Fiorenza Iusona*

CAMINO..... **14/07/2014**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO.....

E 5,16 € 0,28

.....
.....
.....
.....
.....





Data scadenza 05/02/2026

AU 1867926

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 1867926

DI

LUSONA

FIRENZA